



Città di
Castiglione
delle Stiviere

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 marzo 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 aprile 2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22 dicembre 2025**

Indice:

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni	5
Articolo 3 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	6
Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo	6
Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	7
Articolo 6 - Istruttoria	7
Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione	8
Articolo 8 - Diritti e rimborsi	9
Articolo 9 - Deposito cauzionale	9
Articolo 10 - Durata delle occupazioni	9
Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	9
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario	10
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	11
Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	11
Articolo 15 - Rinuncia all'occupazione	11
Articolo 16 - Occupazioni d'urgenza	12
Articolo 17- Subentro	12
Articolo 18 - Rinnovo	12
Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	13
PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	14
Articolo 20 - Oggetto del canone	14
Articolo 21 - Soggetto passivo	14
Articolo 22 - Soggetto attivo	14
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Articolo 24 - Classificazione delle strade	15
Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	15
Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone	16
Articolo 27 - Convenzioni	17
Articolo 28 - Particolari tipologie di occupazione di suolo pubblico	18
<i>1- Passi e accessi carrabili</i>	<i>18</i>
<i>2 - Occupazioni per l'esercizio di attività di somministrazione</i>	<i>18</i>

3 - Occupazioni per installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento	18
4- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	18
5- Occupazione con impianti di distribuzione carburante	19
6- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	19
7- Occupazioni con griglie intercapedini	19
8- Occupazioni a sviluppo progressivo	19
9- Attività di propaganda elettorale	19
10- Occupazione con elementi di arredo	20
11- Esposizione merci fuori negozio	20
12- Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	20
13- Occupazioni per traslochi	20
Articolo 29 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie	20
1- Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	20
2- Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	21
3- Freccie direzionali - Pre-insegne	21
4- Locandine	21
5- Striscioni e gonfaloni	21
Articolo 30 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	21
Articolo 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie	22
Articolo 32 - Esenzioni e riduzioni	22
Articolo 33 - Agevolazioni per occupazioni per eventi di promozione culturale o turistica	26
Articolo 34 - Agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche	26
Articolo 35 - Norma di contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP)	26
Articolo 36- Dichiarazioni per particolari fattispecie	27
Articolo 37 - Versamento del canone	27
Articolo 38 - Rimborsi	28
Articolo 39 - Manifestazioni fieristiche	28
PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Articolo 40 - Gestione del servizio	29
Articolo 41- Quantità degli impianti	29
Articolo 42 - Diritto sulle pubbliche affissioni	29
Articolo 43 - Tariffe e maggiorazioni	29
Articolo 44 - Riduzione del canone	29

Articolo 45 - Esenzioni dal canone	30
Articolo 46 - Modalità per il servizio affissioni	30
Articolo 47 - Affissioni abusive	31
PARTE QUARTA - CANONE MERCATALE	32
Articolo 48 - Oggetto	32
Articolo 49 - Disposizioni Generali	32
Articolo 50- Soggetto passivo	32
Articolo 51- Commercio su aree pubbliche	32
Articolo 52 - Rilascio dell'autorizzazione	32
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	32
Articolo 54 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera	33
Articolo 55 - Determinazione del canone	33
Articolo 56 - Modalità e termini per il pagamento del canone	33
Articolo 57- Accertamenti. Recupero canone	34
Articolo 58 - Sanzioni e indennità	34
Articolo 59 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	35
Articolo 60- Autotutela	35
Articolo 61 - Il funzionario responsabile	35
Articolo 62 - Riscossione coattiva	35
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI	36
Articolo 63 - Regime transitorio	36
Articolo 64- Disposizioni finali	36

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione nel Comune di Castiglione delle Stiviere, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e nelle aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b. Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

Articolo 3 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a. Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c. Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d. La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
 - e. Il piano dovrà indicare le tipologie, il numero e la superficie degli impianti autorizzabili, nonché gli impianti vietati;

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici e per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune.
2. La domanda di occupazione, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c. nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - e. l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - g. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
4. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c. nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - e. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - f. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - g. la ragione per la quale è richiesta;
 - h. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - i. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 7. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 8. La domanda di autorizzazione non è prevista per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nell'articolo 36 del presente Regolamento.
 9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti e di 15 giorni per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6 - Istruttoria

1. Le domande di occupazione temporanea di suolo pubblico sono assegnate al settore Polizia Locale per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione. Le domande di occupazione di suolo pubblico e di installazione degli impianti pubblicitari permanenti, che prevedono l'esistenza di manufatti, sono assegnate al servizio Edilizia Privata per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione; i casi residuali sono assegnati al settore Polizia Locale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le occupazioni temporanee.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d'urgenza quantificati con atto della giunta comunale. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti alla metà.
4. Qualora siano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero siano richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
5. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma i pareri dei seguenti uffici:
 - Ufficio di Polizia Locale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada o per la definizione di eventuali prescrizioni inerenti la circolazione stradale;
 - Ufficio Edilizia Privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.);
 - Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.);
 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - Ufficio Tributi: per la verifica delle occupazioni soggette a tariffa rifiuti e per la quantificazione del relativo importo.
6. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
7. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nell'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione; in caso di diniego delle stesse, qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi di interesse pubblico o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, con le disposizioni previste dal Codice della Strada, con le disposizioni riguardanti l'attività edilizia, per motivi di sicurezza o di decoro, comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione.

Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione sono emessi dal responsabile dell'ufficio competente come individuato al precedente articolo 6, entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - b. imposta di bollo, se dovuta;
 - c. eventuale rimborso spese di sopralluogo;
 - d. eventuale diritto di istruttoria;
 - e. eventuale diritto di urgenza;
 - f. eventuale deposito cauzionale o polizza fideiussoria;
 - g. eventuale rimborso del cartello segnaletico di passo carraio;
 - h. eventuale pagamento della tariffa rifiuti annuale o giornaliera.
2. In seguito ai provvedimenti di diniego emessi dal responsabile dell'ufficio competente individuato dal comma 1, il richiedente è comunque tenuto al versamento degli oneri di cui ai punti c), d) ed e).
3. La Giunta Comunale può individuare alcune zone o specifiche aree che non possono costituire oggetto di concessione.

4. Nel caso l'occupazione sia soggetta a tariffa rifiuti la concessione integra e sostituisce la denuncia della tariffa stessa.

Articolo 8 - Diritti e rimborsi

1. Alla domanda di concessione di cui al precedente articolo 4 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti e rimborsi dovuti per il rilascio della concessione, come deliberati da atto della giunta comunale.
2. I rimborsi per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc.
3. L'ammontare degli importi dei diritti e dei rimborsi di cui al comma 1, potranno essere adeguate con cadenza annuale con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le somme versate come dal presente articolo non danno diritto al rimborso nel caso di mancata occupazione, anche nel caso previsto dall'art. 11 comma 5.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
2. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge, della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

Articolo 10 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda o disciplinato nel permesso di costruire o atto edilizio analogo, è generalmente e di norma fissata in anni ventinove (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione.
2. La durata delle occupazioni permanenti adibite a somministrazione di alimenti e bevande, complementari ad un esercizio pubblico, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in 3 anni, rinnovabili.
3. Il Comune potrà comunque inviare disdetta debitamente motivata anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi.
4. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere, motivatamente, una durata inferiore a quella prevista ai commi 1 e 2.
5. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- c. gli obblighi del concessionario;
 - d. l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
2. Con riferimento alla natura dell'area:
- la concessione di un'area privata con servitù pubblica è rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
 - la concessione di un'area condominiale con servitù pubblica è rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b. la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e. l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
4. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
5. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. non mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fideiussoria di cui all'art. 9;
 - c. in caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, dare immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
 - d. mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - e. utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - g. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - h. non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione, salvo i casi previsti dalla legge;
 - i. versare il canone alle scadenze previste;
 - j. esporre, quando disposto dall'atto di concessione, un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
 - k. mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
 - l. comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

- m. restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
 - n. comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto b) del presente articolo, se non assolto dal concessionario, rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento per una annualità del canone stabilito e/o degli eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - b. il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - c. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d. qualsiasi difformità dell'occupazione rispetto alla concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro il bimestre successivo al verificarsi dell'evento;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico o all'installazione dell'impianto pubblicitario non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
4. Il rimborso del canone potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.
5. Se la concessione o autorizzazione è già stata attivata l'esercizio della stessa può essere interrotto dal concessionario per un periodo massimo di 2 mesi: qualora detto periodo si prolungasse oltre i 2 mesi, la concessione potrà essere revocata dal Comune. Sono comunque fatte salve le interruzioni derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.

Articolo 15 - Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

2. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto o e-mail entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni, installazioni, o esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza della concessione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
4. Per le occupazioni, installazioni, o esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 16 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione del suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, può essere effettuata prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al comando di Polizia Locale tramite posta elettronica o analogo mezzo, dell'occupazione effettuata.
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 4 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione;
 - d. esibire la quietanza del pagamento del canone al momento del rilascio dell'autorizzazione;
3. Il comando di Polizia Locale al momento del rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria provvede ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza è assimilata a occupazione abusiva di cui all'art. 30 ed è soggetta all'applicazione della sanzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

Articolo 17- Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario dell'occupazione permanente di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 18 - Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza del concessionario. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata di rinnovo richiesta.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
5. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
6. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
7. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio comunale competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 20 - Oggetto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante mezzi installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione:
 - i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Castiglione delle Stiviere ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento ed il supporto alla riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3, salvo quanto disposto dall'art.38 (Rimborsi), spettano al concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 10 del 2019, ovvero delle misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione della tariffa standard del canone per le **esposizioni pubblicitarie** è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La graduazione della tariffa standard del canone per le **occupazioni di suolo pubblico** è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. al sacrificio imposto alla collettività derivante dalla concessione o autorizzazione all'occupazione dello spazio o area pubblica;
 - e. al beneficio economico derivante al titolare della concessione o autorizzazione per l'occupazione dello spazio o area pubblica.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari, e i relativi coefficienti moltiplicatori, tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.
5. Le tariffe e i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno di riferimento, si intendono prorogati automaticamente quelli in vigore nell'esercizio precedente.
6. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, il canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.¹

Articolo 24 – Classificazione delle strade

1. Salvo quanto previsto dal successivo art.27, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato A) al presente Regolamento che indica anche il coefficiente percentuale per l'applicazione del canone.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso di parchi, aree verdi, e parcheggi che non trovino corrispondenza nell'allegato A), viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza della via in cui ha sede l'accesso principale all'area stessa.

Articolo 25 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

¹ *Comma introdotto con atto CC n. 83 del 22/12/2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2026*

- d. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- e. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone

1. Per l'occupazione di suolo pubblico, il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio o fine nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo e l'ultimo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
8. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe approvata dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a. Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d. Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
10. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 8, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di appartenenza e maggiorato secondo i relativi coefficienti riportati nella tabella tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
11. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
12. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

13. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
14. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
15. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
18. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dall'articolo 1, comma 831, della Legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore all'importo stabilito dal medesimo comma. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
19. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
20. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
21. Nel caso di occupazioni, permanenti o temporanee, complessivamente superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del:
 - 50% da 1.001 mq a 2.000 mq
 - 30% da 2.001 mq a 3.000 mq
 - 10% oltre i 3.001 mq
22. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 35%. Per le attrazioni superiori a 150 mq le superfici sono calcolate in ragione del 10% e le tariffe ridotte del 25%.

Articolo 27 – Convenzioni

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.
2. Le convenzioni nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale. La Giunta Comunale può mettere in gara la concessione per l'occupazione di aree di particolare pregio o comunque ritenute strategiche con offerta al rialzo sul canone a base di gara.

Articolo 28 - Particolari tipologie di occupazione di suolo pubblico

1- Passi e accessi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il Comune, su espressa richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico riportante il numero di autorizzazione, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, anche se si tratti di accessi carrabili a filo del manto stradale. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 2.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, a raso, cioè quando siano posti a filo con il manto stradale o quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, fermo restando l'eventuale assoggettamento a diritti o rimborsi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

2 - Occupazioni per l'esercizio di attività di somministrazione

1. Per le occupazioni effettuate per la somministrazione di alimenti e bevande, complementari ad un esercizio pubblico, o di altre tipologie aziendali autorizzate, localizzate nelle vie del Nucleo di Antica Formazione e rientranti nelle fasce A e B di cui all'art. 24 del presente Regolamento, si rimanda al "*Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehors)*"².
2. Le occupazioni effettuate per la somministrazione di alimenti e bevande o di altre tipologie aziendali autorizzate, localizzate in altre vie del territorio comunale, sono disciplinate dalle disposizioni generali del presente Regolamento.

3 - Occupazioni per installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

1. Per le occupazioni effettuate per l'installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, ove esistenti, si rimanda al "*Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per i circhi equestri e spettacoli viaggianti*"³.

4- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente ufficio comunale. L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
2. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

² Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.10.2013.

³ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 9.2.2018

3. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

5- Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

6- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta comunale per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Se, a seguito di controlli, non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

7- Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

8- Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore definito dalla Giunta.

9- Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

10- Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

11- Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

12- Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

13- Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 29 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

1- Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso

di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

2- Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

3- Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

4- Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

5- Striscioni e gonfaloni

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 30 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 36 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - d) la cui concessione è stata revocata o estinta.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 32 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti ai sensi del comma 833 della legge 160/2019 e dalle ulteriori norme:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.
2. Sono altresì **escluse** dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa concessione:
- a. i balconi, le verande, i bow window, mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nelle norme edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, scale di accesso, gradini;
 - b. le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, le cassette postali;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni effettuate con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata posizionati dall'Ente gestore della raccolta rifiuti;
 - e. le occupazioni effettuate durante periodi festivi o particolari ricorrenze con elementi di arredo urbano, festoni e addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, specchi parabolici, lampade, faretti e simili. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva al comando Polizia Locale;

- f. i passi carrai a raso privi di manufatto anche se espongono il cartello di divieto di sosta.
3. Sono **escluse** dal canone ma non dal rilascio della relativa concessione:
- a. le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
 - b. gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
 - c. le occupazioni di suolo temporanee effettuate da organizzazioni politiche e sindacali, associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro effettuate per una durata massima di due giorni per una superficie non superiore a mq. 10. Per occupazioni aventi durata o superficie superiore a quella indicata al periodo precedente, il canone deve essere corrisposto per intero. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva al servizio di polizia locale almeno cinque giorni prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
 - d. occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici, il rifacimento del tetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, adeguamenti alla normativa antisismica, che vengono realizzati su fabbricati ubicati nelle fasce A e B a condizione che:
 - il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva maggiore, il canone verrà applicato dal 121° giorno
 - i lavori abbiano inizio entro 10 giorni dalla concessione del beneficio.⁴
 - e. le occupazioni per attività commerciali di cui al precedente art. 28 punto 2, sulla base di un progetto unitario, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, che coinvolga tutti gli operatori di una strada o area e che valorizzi e riqualifichi in modo significativo la stessa, possono essere dichiarate escluse per un anno dall'approvazione del progetto;
 - f. sono considerate escluse le occupazioni, approvate dalla Giunta Comunale, finalizzate al completamento o al miglioramento dell'arredo urbano, nell'interesse e uso della collettività e non della singola attività, che non comportino alcun onere per il Comune e qualora gli arredi vengano lasciati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
 - g. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche incluse in piani di riqualificazione approvati dalla giunta comunale riferiti a particolari zone, piazze, strade o aree pubbliche. Con la stessa deliberazione la giunta comunale dispone l'esenzione dal canone per un anno.
5. Possono usufruire della **riduzione** del 50%:
- a. le occupazioni di cui al precedente art. 28 punto 2, comma 1 di nuove attività economiche: non si considerano nuove attività la cessione di ramo d'azienda o di tutta l'attività. La riduzione si applica per un massimo di tre annualità;
 - b. le occupazioni effettuate per la somministrazione di alimenti e bevande, complementari ad un esercizio pubblico e localizzate nella fascia B di cui all'allegato A) che dimostrino la disponibilità all'apertura per almeno 15 domeniche all'anno e per un numero pari alla metà delle ulteriori giornate festive annue:
 - 1° gennaio
 - 6 gennaio
 - 9 marzo – Santo Patrono
 - Pasquetta
 - 25 aprile

⁴ La lettera d. del comma 3, è stata modificata con delibera C.C. n. 31 del 26/04/2021 ed è in vigore dall'1.1. 2021. Nella precedente versione così recitava: "d. occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici, il rifacimento del tetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, adeguamenti alla normativa antisismica, che vengono realizzati su fabbricati utilizzati esclusivamente per civile abitazione ubicati nelle fasce A e B a condizione che: - il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva maggiore, il canone verrà applicato dal 121° giorno - i lavori abbiano inizio entro 10 giorni dalla concessione del beneficio."

- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre

La riduzione aumenta all'80% qualora, mantenendo invariato il numero di aperture festive, il numero di aperture domenicali all'anno sia pari a 30.

La fascia oraria richiesta è fino alle 23.00 per il periodo estivo inteso dal 1° aprile al 31 ottobre, e fino alle 22.00 per il periodo invernale inteso dal 1° novembre al 31 marzo, con un orario minimo di apertura giornaliero di 6 ore.

La riduzione, attivata ad istanza dell'esercente prima dell'inizio dell'occupazione, si applica a rimborso, dopo aver riscontrato il rispetto del calendario e degli orari proposti all'ufficio tributi comunale ed allegati all'istanza;

- c. le occupazioni effettuate per la somministrazione di alimenti e bevande, complementari ad un esercizio pubblico, ovunque localizzate, che attivino per i propri clienti accessi WiFi internet gratuiti, dove non sia già presente un accesso pubblico gratuito: la riduzione, attivata ad istanza dell'esercente, si applica a rimborso, dopo aver riscontrato l'attivazione e continuità del servizio; l'esercente deve rendere nota al pubblico la password di accesso al gestore della rete;
 - d. le occupazioni effettuate per la somministrazione di alimenti e bevande localizzate nella fascia B di cui all'allegato A), complementari ad un esercizio pubblico che dimostri la disponibilità all'apertura durante almeno 10 eventi, organizzati dall'Amministrazione Comunale, nel corso di un anno solare, e finalizzata ad accogliere gli utenti durante o alla conclusione degli eventi stessi (es. stagione teatrale, mostre e concerti, ecc.). La riduzione, attivata ad istanza dell'esercente nella quale dichiara il calendario degli eventi al quale intende aderire, viene applicata a rimborso dopo aver riscontrato l'effettiva adesione.
 - e. la diffusione di messaggi finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e la pubblicità realizzata con mezzi e forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - f. la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - g. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
6. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui alle lettere e), f) e g) anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
7. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera e), sono auto certificati dal soggetto passivo del canone, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata, dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare copia della documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
8. I requisiti oggettivi di cui alle lettere f) e g) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal concessionario del servizio attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

9. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Comune, il canone si applica in misura ridotta alle occupazioni e alle diffusioni di messaggi pubblicitari, che rispettino i criteri individuati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta Comunale e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. esonero totale o parziale del canone nel caso di calamità naturali che abbiano comportato la chiusura temporanea o la sensibile riduzione dell'attività economica.
 - b. esonero totale o parziale del canone nel caso di emergenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale e/o regionale e/o locale, che abbia comportato la chiusura temporanea e la sensibile riduzione dell'attività.

Articolo 33 - Agevolazioni per occupazioni per eventi di promozione culturale o turistica

1. Sono esenti dal canone le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate per manifestazioni sportive dilettantistiche, iniziative turistiche, culturali, sociali, solidaristiche, coorganizzate o patrocinate dall'Amministrazione, dove non sia prevista attività commerciale e/o un ingresso a pagamento.
2. Qualora nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 1 siano presenti attività economiche o commerciali, il canone è applicato unicamente alle aree dove si svolge l'attività economica stessa.
3. Il riconoscimento dell'esenzione di cui al comma 1 è effettuato dall'organo competente nell'ambito degli atti di organizzazione dell'evento o di patrocinio.
4. Sono soggette a un canone ridotto le occupazioni temporanee, da chiunque organizzate, per iniziative aventi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione turistica, commerciale ed economica della città: la riduzione si applica sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
5. L'applicazione della riduzione di cui al comma 4, è quantificata e disposta con deliberazione di Giunta Comunale, previa istanza del richiedente, che deve allegare progetto tecnico e relazione dai quali si evincano durata, numero di potenziali visitatori, altri operatori coinvolti, piano di comunicazione messo in atto per la visibilità della città, potenziali ricadute sull'economia cittadina e tutti gli elementi ritenuti indicativi per la valutazione della Giunta Comunale. L'istruttoria delle istanze previste dal presente articolo è effettuata dal Suap – Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

Articolo 34 - Agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. In analogia con quanto stabilito dall'art. 1, comma 86 della L. 549/1995, alle occupazioni permanenti effettuate dagli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche è riconosciuta una riduzione del 50% del canone per la durata dei lavori stessi.
2. Nel caso di attività per le quali è fondamentale l'accesso veicolare da parte dei clienti (esempio: stazioni di servizio, officine riparazione veicoli, gommisti, carrozzerie), di fatto interdetto dai lavori, il canone è escluso per tutta la durata dei lavori stessi.
3. Le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi commerciali e artigianali di cui al comma 1 del presente articolo, non sono soggette al canone per il periodo di coincidenza tra la durata dell'occupazione e l'effettiva realizzazione delle opere pubbliche.
4. Al fine dell'agevolazione prevista dai commi precedenti del presente articolo, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - gli interventi devono rientrare nell'elenco delle opere pubbliche approvato dall'Amministrazione;
 - l'Amministrazione si deve esprimere nel senso di consentire detta agevolazione dando mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di informarne tempestivamente l'Ufficio Tributi e/o il Concessionario del Servizio comunicando l'elenco delle vie interessate dai lavori ed il periodo presunto di durata dei lavori stessi.

Articolo 35 - Norma di contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP)

1. Al fine di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, i gestori delle sale da gioco o dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6 del R.D.

- n.773/1934, non possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 32, comma 3, lettere e), f) e g), dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 33.
2. La rimozione delle apparecchiature di cui al comma 1, consente il riconoscimento delle agevolazioni dal momento della conclusione della procedura di dismissione, previa sottoscrizione dell'impegno a non installare nuove apparecchiature per almeno 3 anni.

Articolo 36- Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 37 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito concederne la rateazione (massimo 4 rate la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00 e di durata non inferiore a mesi sei è consentito concederne la rateazione (massimo 4 rate la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione). In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 31 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 38 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 39 – Manifestazioni fieristiche

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di manifestazioni fieristiche sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale.

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 40 - Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del consiglio comunale n. 81 del 7/8/2006 e ssmm.

Articolo 41- Quantità degli impianti

1. La ripartizione degli attuali impianti esistenti è determinata nel Piano generale degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni sopra richiamato.
2. La Giunta comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 42 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 43 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 44 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

- filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d. manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. gli annunci mortuari.

Articolo 45 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 46 - Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e del contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 47 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previsti dall'articolo 30 comma 3 del presente Regolamento.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

PARTE QUARTA – CANONE MERCATALE

Articolo 48 – Oggetto

1. La presente parte disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Castiglione delle Stiviere.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 49 – Disposizioni Generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 51- Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 52 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico si rinvia dal Regolamento comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera CC n. 90 del 29/11/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli approvato con atto C.C. n. 62 del 26.10.2020.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi riportati all'articolo 23 commi 3 e 4 del presente regolamento e approvata dalla Giunta comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 54 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera

1. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale o giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade come prevista dall'articolo 24 del presente regolamento e riportata nell'allegato A) al presente regolamento.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 55 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 56 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni effettuate dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate da corrispondere entro il termine di scadenza della concessione.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro 1.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 31 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 57- Accertamenti. Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dalla presente parte provvedono, oltre alla Polizia Municipale, gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179,
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 58 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni e le indennità previste dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone si applica quanto previsto all'articolo 31 del presente Regolamento.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità prevista per l'occupazione abusiva e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 59 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 60- Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 61 - Il funzionario responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui alla presente parte a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico patrimoniale o mercatale calcolati in base al presente regolamento.
3. I termini di cui agli articoli 37 e 56, per l'anno 2021 si intendono prorogati al 31 maggio 2021.

Articolo 64- Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.